

Facoltà e privilegi ai cappellani e fedeli dei settori della mobilità

PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO - Prot. 36454/82 - Vaticano, 16 aprile 1982.

Lettera indirizzata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali Nazionali.

Eminenza,

In attuazione del Vaticano II, che raccomanda « peculiare sollecitudine per quei fedeli, che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci... » (CD, n. 18); e nella fedeltà agli indirizzi della Santa Sede, che si è sempre preoccupata di promuovere iniziative e metodi pastorali adeguati ai rapidi e profondi mutamenti della nostra società, questa Pontificia Commissione, secondo le facoltà attribuitele, è lieta di trasmettere l'unito documento per la concessione di facoltà speciali ai cappellani e privilegi ai fedeli dei vari settori della mobilità umana.

Il provvedimento, dopo larga consultazione e lungo studio, ci è sembrato necessario in considerazione delle particolari circostanze di queste situazioni ed anche nella constatazione che le passate facoltà, concesse ai cappellani dei migranti, dei marittimi e dei naviganti, si sono rivelate di grande efficacia.

A conforto del nuovo impegno per la promozione di questa pastorale specializzata, è di particolare aiuto il compiacimento e l'incoraggiamento del Santo Padre nell'accompagnare la concessione « pro gratia ».

Nella certezza che Ella condivide questi sentimenti per andare incontro alle esigenze spirituali di questo particolare settore, porgo ogni migliore augurio.

Profitto volentieri dell'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio,

di Vostra Eminenza Rev.ma
dev.mo nel Signore

EMANUELE CLARIZIO
Arcivescovo tit. di Anzio
Pro-Presidente

* * *

DECRETO

Nella sua materna sollecitudine di portare a tutti gli uomini il Messaggio della salvezza¹, la Chiesa si preoccupa delle particolari situazioni connesse con la mobilità umana. Risponde, infatti, ad una norma costante della Santa Sede la promozione di metodi e di mezzi pastorali adeguati per sostenere la vita spirituale dei fedeli. Le speciali facoltà ed i privilegi generosamente concessi nei trascorsi anni a favore dei migranti, dei marittimi e dei naviganti, si sono rivelati efficaci. Confortata, pertanto, dai frutti spirituali conseguiti in tali settori, la Santa Sede, ora che la pastorale a favore delle altre categorie di persone coinvolte nella mobilità umana si è ulteriormente sviluppata, vede opportuno estendere rispettivamente ai Cappellani e ai fedeli di queste categorie le facoltà e i privilegi utili allo sviluppo dell'apostolato.

Questa Pontificia Commissione, avvalendosi dell'esperienza maturata nel frattempo e tenendo presenti le facoltà di cui hanno goduto finora i cappellani ed i missionari dell'Emigrazione e dell'Apostolatus Maris, nonché delle indicazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, e dei padri della riunione plenaria della Pontificia Commissione², dopo aver consultato i Sacri Dicasteri della Curia Romana competenti in materia e le apposite Commissioni delle Conferenze Episcopali, ha raggruppato in un unico elenco le facoltà e i privilegi che estende rispettivamente ai cappellani e ai fedeli di tutti i settori della mobilità umana.

I

FACOLTA' PER I CAPPELLANI

I sacerdoti, che sono regolarmente autorizzati a prestare l'assistenza spirituale

- ai migranti
- ai marittimi ed ai naviganti (sia nei porti, sia in navigazione dall'inizio stesso di essa),
- ai nomadi, alla gente dei circhi ed ai commercianti ambulanti,
- a quanti lavorano negli aeroporti e a bordo degli aeroplani, nonché agli aeronaviganti (piloti e passeggeri),
- ai turisti ed ai pellegrini.

per tutta la durata del loro incarico, godono delle facoltà, qui appresso indicate, per l'utilità soltanto dei fedeli che sono ad essi affidati, osservando le dovute prescrizioni canoniche:

¹ Cfr. *Mt* 28, 16-20; *Mc* 16, 45.

² Celebrata nei giorni 27-29 ottobre 1981.

1. - di celebrare l'Eucaristia due volte nei giorni feriali, se ci sia una giusta ragione e, se lo richieda la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto;

2. - di celebrare il giovedì santo « in Cena Domini » nelle ore serali, quando lo richieda una ragione pastorale, una seconda Messa nelle Chiese e negli Oratori, e di celebrare anche nelle ore del mattino, nel caso di necessità e soltanto per i fedeli che non possono in alcun modo partecipare alla Messa vespertina;

3. - di usare, al posto delle candele, le lampade elettriche, quando la Messa vien celebrata all'aperto, oppure a bordo delle navi e degli aerei, se non ci siano o non possano essere usate le candele;

4. - di conservare la Santa Eucaristia, purché ci sia chi ne abbia cura, nelle navi e nelle *roulottes*, in luogo tuttavia sicuro e decoroso, usando le dovute cautele ed osservando quanto è prescritto circa la lampada;

5. - di ascoltare in qualsiasi luogo le Confessioni dei fedeli, che sono ad essi affidati;

6. - di assolvere in foro sacramentale i fedeli, loro affidati, dalle censure « *latae sententiae* » non intimate, non riservate alla Sede Apostolica, osservando le dovute prescrizioni canoniche;

7. - di amministrare il sacramento della Confermazione ai fedeli, loro affidati, purché debitamente preparati e disposti, come pure ai pellegrini che si trovano in pericolo di morte;

8. - di queste stesse facoltà gode il sacerdote che, in caso di assenza o di impedimento del cappellano, sia regolarmente nominato per farne le veci.

II

PRIVILEGI PER I FEDELI

I fedeli appartenenti ai settori della mobilità umana sopra elencati godranno dei seguenti privilegi.

1. - I marittimi e gli aeroportuali sono dispensati dalla legge dell'astinenza e del digiuno, di cui alla Costituzione Apostolica *Paenitemini* (cf. III, II §§ 2, 3); tuttavia, si suggerisce ad essi, nel valersi di tale dispensa, di compensare la legge con un'adeguata opera di pietà e di rispettare, per quanto possibile, la legge stessa almeno il venerdì santo, nella passione e morte di Gesù Cristo.

2. - Coloro che per qualsiasi motivo si trovano a bordo di navi o di aerei, oppure sono ad essi addetti a qualsiasi titolo, sono dispensati dalla legge dell'astinenza e del digiuno, di cui alla Costituzione Apostolica *Paenitemini* (cf. III, II §§ 2, 3), durante il viaggio marittimo o aereo, osservando tuttavia la clausola del precedente n. 1.

3. - La gente dei circhi, i commercianti ambulanti ed i nomadi sono dispensati dalla legge dell'astinenza e del digiuno, di cui alla Costituzione Apostolica *Paenitemini* (cf. III, II §§ 2, 3), osservando tuttavia la clausola del precedente n. 1.

4. - Coloro che si trovano a bordo di navi, purché siano debitamente confessati e comunicati, possono lucrare una sola volta l'indulgenza plenaria il giorno della festa del Titolare dell'Oratorio ed il giorno del due agosto, se visiteranno piamente l'Oratorio, legittimamente eretto nella nave, ed ivi reciteranno il *Pater Noster* e il *Credo* secondo le intenzioni del Sommo Pontefice³.

5. - I medesimi fedeli, osservando le stesse condizioni, possono lucrare una sola volta l'indulgenza plenaria, applicabile in suffragio dei defunti, il giorno del due novembre, se visiteranno piamente il predetto Oratorio, ed ivi reciteranno il *Pater Noster* e il *Credo* secondo le intenzioni del Sommo Pontefice⁴.

6. - Le indulgenze, di cui ai nn. 4 e 5, possono essere lucrate, osservando le stesse condizioni, dai marittimi, dai loro familiari e dai collaboratori dell'« Apostolato del mare » sia nelle Cappelle ed Oratori dei centri « Stella maris », sia negli Oratori di altre sedi dell'« Apostolato del mare ».

7. - Le indulgenze, di cui ai nn. 4 e 5, possono essere lucrate, osservando le stesse condizioni, da coloro che hanno incarichi o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei, dai loro familiari, dai piloti e passeggeri durante il viaggio, e dai collaboratori dell'« Apostolato dell'aria » il giorno del dieci dicembre ed il giorno della festa del Titolare dell'Oratorio dell'aeroporto, nonché il giorno del due novembre, se visiteranno piamente il predetto Oratorio, ed ivi reciteranno il *Pater Noster* e il *Credo* secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

8. - Nella nave, in cui è conservata legittimamente la SS. Eucaristia, in mancanza del ministro ordinario della Santa Comunione, questa può essere distribuita da un ministro straordinario debitamente autorizzato dal suo Ordinario, o anche autorizzato per quella volta dallo stesso Cappellano della nave, osservando le dovute prescrizioni canoniche⁵.

³ Cfr. *Enchiridion indulgentiarum*, n. 65, p. 70.

⁴ Cfr. *Ivi*, n. 67, p. 71.

⁵ Cfr. *Immensae caritatis*, n. 1, I-II.

9. - Se la SS. Eucaristia è legittimamente conservata in una *roulotte*, in mancanza del ministro ordinario della Santa Comunione, questa può essere distribuita da un ministro straordinario debitamente autorizzato dal suo Ordinario, o anche autorizzato per quella volta dallo stesso Cappellano, osservando le dovute prescrizioni canoniche⁶.

In tal modo si dà compimento a quanto previsto dal Motu Proprio « Apostolicae Caritatis » istitutivo della Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e degli Itineranti, che così recita: « ... sarà nostra premura attribuire a questa nuova Commissione quelle facoltà che saranno ritenute necessarie ed opportune »⁷.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, su consiglio dell'Em.mo Signor Cardinale Sebastiano Baggio, Presidente di questa Pontificia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e degli Itineranti, nella Udienza del 19 Dicembre 1981, si è degnato di approvare con la sua autorità tali facoltà e privilegi e ha ordinato di pubblicarli, nonostante ecc...

Dato a Roma, presso la sede della stessa Pontificia Commissione il 19 Marzo 1982.

EMANUELE CLARIZIO
Arcivescovo tit. di Anzio
Pro-Presidente

SEBASTIANO Card. BAGGIO
Presidente

⁶ Cfr. *Immensae caritatis*, n. 1, I-II.

⁷ AAS, 62 (1970), p. 193.